

# SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  
e Procedure Standardizzate.

Relatore: **Ing. Angelo Trevisan**

[www.angelotrevisan.it](http://www.angelotrevisan.it)



# Art. 15 del D.Lgs. 81/08

## Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

### Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

#### Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le **misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro** sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

# Art. 15 del D.Lgs. 81/08

## Art. 15. Misure generali di tutela

- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

# Art. 15 del D.Lgs. 81/08

## Art. 15. Misure generali di tutela

- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

# Art. 15 del D.Lgs. 81/08

## Art. 15. Misure generali di tutela

- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

# Art. 15 del D.Lgs. 81/08

## Art. 15. Misure generali di tutela

- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

# Art. 15 del D.Lgs. 81/08

## Art. 15. Misure generali di tutela

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

## Art. 17 del D.Lgs. 81/08

### **Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili**

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto **dall'art. 28**;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

# Art. 28 del D.Lgs. 81/08

## Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle **attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati**, nonché nella sistemazione dei **luoghi di lavoro**, deve riguardare **tutti i rischi per la sicurezza e la salute** dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a **rischi particolari**, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle **differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi** e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal **possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi** nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

### **Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

### Oggetto della valutazione dei rischi:

- attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati;
- **luoghi di lavoro:** tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- **rischi particolari:** stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza, specifica tipologia contrattuale, possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi (scavi).

# Art. 28 del D.Lgs. 81/08

## Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui **all'articolo 53**, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di **data certa o attestata** dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del **datore di lavoro**, nonché, **ai soli fini della prova della data**, dalla sottoscrizione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** o del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale** e del **medico competente**, ove nominato, e contenere:

# Art. 28 del D.Lgs. 81/08

## Caratteristiche del Documento

- Può essere tenuto su supporto informatico (art. 53 del D.Lgs.81/08);
- Deve avere la data certa o attestata;
- sottoscrizione del documento medesimo da parte:

Datore di lavoro, RSPP, RLS o RLST e del medico competente, ove nominato.

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

### **Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

### **Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

### **Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

### **Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

### **Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

# Art. 28 del D.Lgs. 81/08

## **Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi**

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

### Contenuti minimi:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per con i criteri adottati per la valutazione stessa.**
- b) misure di prevenzione e di protezione attuate e DPI;**
- c) il programma per il miglioramento dei livelli di sicurezza;**
- d) procedure e ruoli per l'attuazione delle misure**

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

### Contenuti minimi:

**e) l'indicazione del nominativo: RSPP, RLS/RLST e Medico Competente;**

**f) mansioni con rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.**

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

### Tempi:

**3-bis. In caso di nuova impresa, 90 gg per il DVR;**

**il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi e comunicazione al RLS/RLST.**

## Art. 28 del D.Lgs. 81/08

**Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.**

**Art. 29 del D.Lgs. 81/08**

## **Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

**Decreto Interministeriale del 30 Novembre 2012 per la valutazione dei rischi, procedure standardizzate per aziende sotto i 10 dipendenti.**

# Art. 29 del D.Lgs. 81/08

## Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in **collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente**, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

## Art. 29 del D.Lgs. 81/08

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

## Art. 29 del D.Lgs. 81/08

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

## Art. 29 del D.Lgs. 81/08

5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il [31 dicembre 2012] (essendo il d.i. 30 novembre 2012 pubblicato sulla GURI 6 dicembre 2012, n. 285, in vigore dal 6 febbraio 2013, il termine oltre il quale non è più possibile l'autocertificazione è scaduto il 31 maggio 2013) , gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

## Art. 29 del D.Lgs. 81/08

6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

## Art. 29 del D.Lgs. 81/08

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

## Art. 29 del D.Lgs. 81/08

6-quater. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

Art. 29 del . 81 /08

**PROCEDURE STANDARDIZZATE  
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008**

**Decreto Interministeriale del 30 Novembre 2012  
per la valutazione dei rischi, procedure  
standardizzate per aziende sotto i 10 dipendenti.**

# Procedure Standardizzate

- I. Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**
  
- II. Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale**

# Procedure Standardizzate

## Scopo

Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

# Procedure Standardizzate

## Campo di applicazione

- Imprese che occupano fino a 10 lavoratori

(art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

- Imprese fino a 50 lavoratori ( con limiti)

(art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

# Procedure Standardizzate

## **Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma5)**



La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate.

# Procedure Standardizzate

## Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma5)



Sono escluse da tale disposizione le aziende che per **particolare condizione di rischio o dimensione** sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:

# Procedure Standardizzate

## Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma5)

Sono escluse le aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere:

- a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
- b) centrali termoelettriche;



# Procedure Standardizzate

## Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma5)

Sono escluse:

c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;



# Procedure Standardizzate

## Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma5)



Sono escluse:

d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; .

# Procedure Standardizzate

## **Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)**

La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.



# Procedure Standardizzate

## **Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)**

La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.



# Procedure Standardizzate

## Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)

Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:

- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) ( uguale 10 lavoratori);



# Procedure Standardizzate

## Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)

Sono escluse

- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)



# Procedure Standardizzate

## COMPITI E RESPONSABILITÀ

COMPITI	RESPONSABILITÀ	SOGGETTI COINVOLTI
<ul style="list-style-type: none"><li>- Valutazione dei rischi</li><li>- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione</li><li>- Programma d'attuazione</li> <li>- Elaborazione e aggiornamento del Documento</li></ul>	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"><li>- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): artt.31, 33 e 34 D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza(RLS)/ Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST): artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>-Lavoratori: art. 15 comma 1 lett. r) D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/08 s.m.i.)</li></ul> <p>Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori</p>

# Procedure Standardizzate

## COMPITI E RESPONSABILITÀ

COMPITI	RESPONSABILITÀ	SOGGETTI COINVOLTI
Attuazione e Gestione del programma	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"><li>- Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li></ul>
Verifica dell'attuazione del programma	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"><li>- Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- RLS/RLST: artt. 18, 28, 29 e 50, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- Dirigenti: art.18, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- Preposti: art.19, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li><li>- Lavoratori: art.20, D.Lgs. 81/08 s.m.i.</li></ul>

# Procedure Standardizzate

## ISTRUZIONI OPERATIVE

Il Datore di lavoro in collaborazione con:

- **RSPP** (se diverso dal Datore di lavoro)
- **Medico competente**, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.),

Previa consultazione del:

- **RLS/RLST.**

# Procedure Standardizzate

## **ISTRUZIONI OPERATIVE**

secondo i passi di seguito riportati:

- 1) descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
- 2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
- 3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
- 4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

# Procedure Standardizzate

## AGGIORNAMENTO DEL DVR.

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere **riesaminata** qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

# Procedure Standardizzate

Principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di Riduzione e controllo dei rischi sono così sintetizzabili:

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;

# Procedure Standardizzate

Principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di Riduzione e controllo dei rischi sono così sintetizzabili:

- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

# Procedure Standardizzate

Principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di Riduzione e controllo dei rischi sono così sintetizzabili:

- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

# Procedure Standardizzate

## 1° Passo :

Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni

		<b>Azioni</b>	<b>Moduli*</b> (disponibili e gestibili anche in formato elettronico)	<b>Istruzioni e supporti informativi</b>
<b>PASSO N.1</b>	<b>Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni</b>	Descrizione generale dell'azienda	MODULO N. 1.1	Paragrafo 4.1
		Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni	MODULO N. 1.2	

# Procedure Standardizzate

## DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell'azienda:

- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale e produttiva (esclusi cantieri)

# Procedure Standardizzate

## **SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE**

- Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
- Nominativi del RSPP (se diverso dal datore di lavoro)
- Nominativi ASPP (ove nominati)
- Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
- Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
- Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
- Nominativo del RLS/RLST

## **SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE**

Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere d) ed e), e allegare eventualmente l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.

# Procedure Standardizzate

## II MODULISTICA

### PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Azienda .....**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Realizzato secondo le procedure standardizzate  
ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Data<sup>1</sup>, .....

Firma

Datore di lavoro: .....

RSPP .....

Medico Competente (ove nominato).....

RLS/RLST .....

Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle  
istruzioni di compilazione previste dal D.M....

MODULO N. 1.1

### DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

#### DATI AZIENDALI

- Ragione sociale.....
- Attività economica.....
- Codice ATECO (facoltativo).....
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante.....
- Indirizzo della sede legale.....
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili - Titolo IV D.Lgs.81/08)  
.....

#### SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

- Nominativo del Datore di Lavoro .....
- Indicare se svolge i compiti di SPP Si  No
- Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro..... interno  esterno
- Nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, se presenti.....
- Nominativi degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso.....
- Nominativi degli addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione .....
- Nominativo del Medico competente (ove nominato).....
- Nominativo del RLS/RLST.....

<sup>1</sup> Il documento deve essere munito di "data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.

# Procedure Standardizzate

## **DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI**

Si potrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:

### **“Ciclo lavorativo/Attività”**

Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.

Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo

### **colonna 1 - “Fasi”**

Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo

# Procedure Standardizzate

## **colonna 2 - “Descrizione Fasi”**

Descrizione sintetica di ciascuna fase

## **colonna 3 - “Area/Reparto /Luogo di lavoro”**

Indicazione dell’ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all’aperto, o del reparto in cui si svolge la fase

## **colonna 4 - “Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti”**

Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase

# Procedure Standardizzate

## **colonna 5- “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione”**

Elencazione di quelle relative a ciascuna fase

## **colonna 6 - “Mansioni/postazioni”**

Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase

È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

# Procedure Standardizzate

## MODULO N. 1.2

### LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

Ciclo lavorativo/attività: _____					
1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo /attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni

# Procedure Standardizzate

## 2° Passo :

### Individuazione dei pericoli presenti in azienda

		<b>Azioni</b>	<b>Moduli*</b> (disponibili e gestibili anche in formato elettronico)	<b>Istruzioni e supporti informativi</b>
<b>PASSO N. 2</b>	<b>Individuazione dei pericoli presenti in azienda</b>	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	MODULO N. 2	Paragrafo 4.2

# Procedure Standardizzate

## **Individuare i pericoli presenti:**

legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all'organizzazione del Lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni

# Procedure Standardizzate

Il MODULO 2, dovrà essere barrato nelle caselle colonne 3 e 4.

Il modulo contiene:

colonna 1 - “Famiglia di pericoli”;

colonna 2 - “Pericoli”;

colonne 3 e 4 - Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l’assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;

colonna 5 - “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;

# Procedure Standardizzate

Il modulo 2 contiene:

colonna 1 - “Famiglia di pericoli”;

colonna 2 - “Pericoli”;

colonne 3 e 4 - Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l’assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;

colonna 5 - “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;

# Procedure Standardizzate

Il modulo 2 contiene:

colonna 6 - “Esempi di incidenti e di criticità” per ogni pericolo elencato.

Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga “Altro”, posta in calce alla tabella.

# Procedure Standardizzate

Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti.

Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2 in relazione al ciclo lavorativo/attività.

**In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i..**

# Procedure Standardizzate

## MODULO N. 2

### INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto  N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma2-3	Stabilità e solidità delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali</li> <li>• Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali</li> </ul>
	Altezza, cubatura, superficie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti</li> </ul>
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadute dall'alto</li> <li>• Cadute in piano</li> <li>• Cadute in profondità</li> <li>• Urti</li> </ul>
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : -raggiungere il posto di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadute dall'alto</li> <li>• Cadute in piano</li> <li>• Cadute in profondità</li> <li>• Contatto con mezzi in movimento</li> </ul>

# Procedure Standardizzate

## 3° Passo :

### Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

	<b>Azioni</b>	<b>Moduli*</b> (disponibili e gestibili anche in formato elettronico)	<b>Istruzioni e supporti informativi</b>
<b>Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati.</li></ul>	MODULO N.3 (colonne dalla n.1 alla n.3)	Paragrafo 4.3
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).</li></ul>	MODULO N.3 (colonna n.4)	

# Procedure Standardizzate

		Azioni	Moduli* (disponibili e gestibili anche in formato elettronico)	Istruzioni e supporti informativi
PASSO N. 3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;</li> <li>- in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull'esperienza e conoscenza dell'azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.</li> </ul> </li> <li>• Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione</li> </ul> <p>Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate</li> </ul>	MODULO N.3 (colonna 5)	

# Procedure Standardizzate

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e  
identificazione delle misure attuate

Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2:

Accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista)

Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi ( ad es. lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, all'età over ,alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale.

# Procedure Standardizzate

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e  
identificazione delle misure attuate

Qualora si verifici che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, **si dovrà provvedere con interventi immediati.**

# Procedure Standardizzate

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e  
identificazione delle misure attuate

**Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell'azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall'Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.**

# Procedure Standardizzate

Il modulo è suddiviso in due sezioni: **“Valutazione dei rischi e misure attuate”** e **“Programma di miglioramento”**.

La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:

colonna 1 - **“Area/reparto/luogo di lavoro”**

colonna 2 - **“Mansione/Postazione”**

colonna 3 - **“Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ”**

colonna 4 - **“Eventuali strumenti di supporto”**

colonna 5 - **“Misure attuate”**

# Procedure Standardizzate

Il modulo è suddiviso in due sezioni: **“Valutazione dei rischi e misure attuate”** e **“Programma di miglioramento”**.

La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:

colonna 6 - **“Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive”**

colonna 7 - **“Incaricati della realizzazione”**

colonna 8 - **“Data di attuazione delle misure di miglioramento”**

# Procedure Standardizzate

## **Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate**

Il MODULO 3 deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.

# Procedure Standardizzate

Gli **strumenti informativi di supporto** in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (**col. 4**).

In relazione al **pericolo specifico** individuato (**colonna 3**) e ai relativi strumenti di supporto (**colonna 4**), **le misure di prevenzione e protezione attuate** (scelte, tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate **in colonna 5**.

# Procedure Standardizzate

## MODULO N.3

<b>VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO</b>								
	<b>Valutazione dei rischi e misure attuate</b>					<b>Programma di miglioramento</b>		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>N.</b>	<b>Area/Reparto /Luogo di lavoro</b>	<b>Mansioni/ Postazioni 1</b>	<b>Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza<sup>2</sup></b>	<b>Eventuali strumenti di supporto</b>	<b>Misure attuato</b>	<b>Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.</b>	<b>Incaricati della realizzazione</b>	<b>Data di attuazione delle misure di miglioramento</b>
<b>1</b>								
<b>2</b>								

# Procedure Standardizzate

## 4° Passo :

### Definizione del programma di miglioramento

		<b>Azioni</b>	<b>Moduli*</b> (disponibili e gestibili anche in formato elettronico)	<b>Istruzioni e supporti informativi</b>
<b>PASSO N. 4</b>	Definizione del programma di miglioramento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza</li><li>• Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure</li></ul>	MODULO N. 3 (colonne dalla 6 alla 8)	Paragrafo 4.4

## Procedure Standardizzate

Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.

**colonna 7:** i dati relativi all'incaricato/i della realizzazione delle misure di miglioramento (che può essere lo stesso datore di lavoro),

**colonna 8:** la data di attuazione delle misure

## Procedure Standardizzate

Per **programma di miglioramento** si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.

# Procedure Standardizzate

## **COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL VENETO**

D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2007, D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81,  
DGRV 30 DICEMBRE 2008, N. 4182

## **INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO STANDARDIZZATO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Ing. Angelo Trevisan**

[www.angelotrevisan.it](http://www.angelotrevisan.it)